



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ENNA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                  |                              |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>DIMARTINO</u> | <u>SALVATORE</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BENIGNO</u>   | <u>ROSARIO</u>   | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>SERPOTTA</u>  | <u>VINCENZO</u>  | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                  |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |                  |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |                  |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 1236/13  
depositato il 16/10/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] 2008  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA

proposto dal ricorrente: [redacted]

difeso da:  
VANADIA MICHELE  
VIA S. BENEDETTO,17 94014 NICOSIA EN

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1236/13

UDIENZA DEL

18/12/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 1076/3/14

PRONUNCIATA IL:


18-12-14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

22-12-14

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(Duca) [redacted] Catala



## FATTO

impugna un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Enna relativo ad Irpef ed addizionali per l'anno 2008, eccependo come il canone di locazione ripreso a tassazione dall'ufficio era relativo ad immobile posto sotto sequestro in data 21/03/2008, di poi dissequestrato il 24/01/2009, sicchè in tale periodo l'affittuario non aveva potuto fruire del locale e svolgere nello stesso attività alcuna, e pertanto solo nel 2009 aveva pagato in via transattiva una parte dell'importo dovuto per la locazione, sicchè la ripresa a tassazione di €. 16.500,00 comportava la violazione del principio di capacità contributiva del cittadino.

Eccepiva inoltre il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore dell'ufficio, unico soggetto legittimo a firmare l'accertamento.

Sottolineava altresì l'irregolarità della notifica dell'atto, privo di relativa relata. In via subordinata chiedeva che l'imposta venisse rideterminata sull'effettiva somma percepita di €. 5.000,00; chiedeva inoltre la disapplicazione delle sanzioni.

L'Agenzia delle Entrate deduceva come i canoni di locazione di immobile ad uso diverso di abitazione sono soggetti a tassazione anche se non percepiti, e ciò sino alla data di risoluzione del contratto, sicchè il proprietario acquisisce un diritto di credito che può compiutamente esercitare. Deduceva la regolarità della notifica dell'atto.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondata l'eccezione relativa alla nullità dell'atto per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Enna. Vero è che il Direttore può delegare tale compito a funzionario dell'Agenzia della nona qualifica funzionale, ma in tale ipotesi, in presenza di specifica eccezione di parte, l'Agenzia avrebbe dovuto produrre in giudizio la delega conferita al capo-team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti tale delega potesse essere esercitata e con indicazione dei funzionari delegati aventi la necessaria qualifica.

Orbene nessuna delega è stata prodotta, e poiché l'atto risulta sottoscritto dai Capi-team, e non dal Direttore, l'accertamento deve ritenersi nullo (vedi Cass. 14492/2013).

Il ricorso va quindi accolto con assorbimento di ogni altro profilo di gravame. Le spese seguono la soccombenza.

**Pqm**

Accoglie il ricorso. Condanna l' Agenzia delle Entrate di Enna al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 700,00 (comprensivi di contributo unificato), oltre accessori di legge.

Enna, li 18/12/2014

Il Presidente-relatore

*Salvatore Di Marco*

**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
ENNA**

E' copia conforme all'originale in n. *Tu tagli* *te esata*  
Enna, li *09/01/2015*

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  
GIUSEPPA MONASTERI**

